



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 0124-35132 fax 0124-350760

E-mail protocollo@comune.sangiustocanavese.to.it – comune.sangiusto@pec.it

Ordinanza n. 52/2020
Contingibile e urgente

San Giusto, li 30 giugno 2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – ripristino del mercato settimanale del GIOVEDÌ dal 02.07.2020 in Piazza Don Scapino e Via Don Scapino

IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria di COVID-19;

Visti in particolare:

- Il DPCM 11.06.2020
- Il DPGR n. 68 del 13.06.2020

Viste le precedenti ordinanze sindacali in merito alla riapertura e gestione del mercato settimanale del Giovedì:

- N.ro 38/2020 riferita al mercato alimentare e produttori agricoli
- N.ro 40/2020 riferita al mercato extralimentare
- N.ro 45/2020 del 26.05.2020

Alla luce della situazione attuale in fase di normalizzazione e soprattutto in relazione alla densità di acquirenti che il giovedì si recano al mercato di San Giusto;

Ritenuto dunque di poter ripristinare la collocazione originaria del mercato in Piazza Don Scapino e Via Don Scapino con la riassegnazione automatica delle rispettive aree ai titolari di posto fisso;

Ritenuto comunque disporre che ogni operatore presente sarà ritenuto direttamente responsabile della gestione del mercato stesso adempiendo ai seguenti obblighi:

- attivarsi affinché sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta (in relazione al numero degli addetti al banco presenti), sempre nel rispetto della distanza interpersonale
- i clienti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita esclusivamente se muniti di mascherina
- ciascun operatore dovrà predisporre postazioni con gel igienizzanti da far utilizzare obbligatoriamente ai clienti quando accedono alla zona di vendita

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Il ripristino dello svolgimento del mercato settimanale del Giovedì in Piazza Don Scapino e Via Don Scapino con la riassegnazione automatica delle rispettive aree ai titolari di posto fisso;

In particolare per ciascun operatore alimentare ed extralimentare deve essere rispettato quanto previsto dal DPCM 11.06.2020, dal DPGR 68/2020, dalle linee guida a livello nazionale e regionale, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché le ulteriori norme che verranno emanate nel prosieguo;

Ogni operatore presente sarà ritenuto direttamente responsabile della gestione del mercato stesso adempiendo ai seguenti obblighi:

- attivarsi affinché sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta (in relazione al numero degli addetti al banco presenti), sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- i clienti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita esclusivamente se muniti di mascherina;
- ciascun operatore dovrà predisporre postazioni con gel igienizzanti da far utilizzare obbligatoriamente ai clienti quando accedono alla zona di vendita;
- ciascun operatore ha l'obbligo di lasciare l'area pulita e sgombra da ogni tipo di rifiuto che deve essere correttamente collocato nei rispettivi cassonetti;

Qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la sospensione della concessione occupazione rispettiva area mercatale degli operatori presenti sul mercato ai sensi delle normative impartite in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19, nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

Ai cittadini non rispettosi delle disposizioni della presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'allontanamento dall'area mercatale salvo che la violazione non costituisca più grave reato.

Agli operatori commerciali non rispettosi delle disposizioni della presente ordinanza (nessuna esclusa) si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00 e la sospensione della concessione occupazione rispettiva area mercatale da 1 a 4 mercati, salvo che la violazione non costituisca più grave reato.

Le disposizioni impartite con la presente Ordinanza varranno fino a modifiche emanate a carattere nazionale o regionale in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Qualora le condizioni di sicurezza venissero a mancare, con apposita ordinanza si provvederà a sospendere nuovamente i mercati per i giovedì successivi al 02 luglio 2020.

Si intende revocata ogni altra ordinanza precedente in contrasto con la presente.

Gli Agenti della forza Pubblica in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Giusto sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

A V V I S A

Che a norma dell'art.3 C.4° della legge 07.08.1980 n.241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al T.A R. per il Piemonte.

IL SINDACO
(Giosi Boggio)